

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10289 del 20.05.2015

L'avvocato è responsabile se la sua strategia difensiva è pregiudizievole degli interessi difensivi del cliente, anche quando la stessa linea difensiva è stata ispirata dalla volontà del cliente medesimo o concordata con questi. La Cassazione non fa sconti a un legale il quale era stato chiamato in causa da un suo cliente, precedentemente condannato a pagare le spese legali alla controparte di una controversia civile chiamata in causa anche se il diritto si era ampiamente prescritto. L'avvocato aveva sostenuto che la linea difensiva era stata concordata con il cliente, il quale era consapevole delle possibili conseguenze negative. La Cassazione ha però ricordato al legale che la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale è compito esclusivo del difensore e, inoltre, lo stesso era tenuto «ad assolvere non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione dello stesso», dovendo sconsigliare di intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 1650 del 27.01.2014

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli artt. 92 ss. L.F. in sede di accertamento al passivo.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 10724 del 08.05.2013

La dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione a giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, in quanto non esiste in materia fallimentare alcuna disposizione. L'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica solo quando il procuratore della parte stessa dichiara in udienza o notifici alle altre parti l'evento interruttivo. In mancanza di tale dichiarazione o notifica la sentenza pronunciata nei

confronti del fallito non è da considerare *inutiliter data*.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 9409 del 18.04.2013

È legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del pubblico ministero inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal tribunale nell'ambito di una procedura prefallimentare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione III civile:**
sentenza n. 10640 del 26.06.2012

Ove nel corso dell'azione diretta Rc auto sopravvenga la dichiarazione di fallimento del proprietario dell'auto, è improseguibile il giudizio riassunto nei confronti della curatela fallimentare, giacché ogni pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di un soggetto deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento dell'accertamento del passivo da attivarsi avanti al tribunale fallimentare.

~ **Corte di Cassazione – Sezione I civile:**
sentenza n. 9234 del 07.06.2012

Il recesso del socio di società di persone, non adeguatamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 2290 comma 2 cod. civ., è in opponibile ai terzi. Conseguentemente, non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

~ **Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili:**
sentenza n. 21045 del 01.10.2009

Nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare, il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.

~ **Tribunale di Milano – sezione II civile:**
sentenza n. 291 del 20.07.2007

A fronte della sussistenza di distrazioni o di altri atti fraudolenti ai sensi del comma 1 della norma citata, commessi anche in epoca antecedente alla proposta di concordato si deve procedere alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, purché sia accertata l'irreversibilità della crisi, da verificare nel rispetto del diritto di difesa ex articolo 15 della legge fallimentare.